



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2005)

INDICE

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Articolo 1 - Istituzione della tassa

Articolo 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Articolo 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

Articolo 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

Articolo 5 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA

Articolo 6 - Parametri

Articolo 7 - Locali ed aree tassabili

Articolo 8 - Locali ed aree non tassabili

Articolo 9 - Computo delle superfici

Articolo 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso

Articolo 11 - Agevolazioni

Articolo 12 - Classificazioni dei locali ed aree tassabili

Articolo 13 - Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Articolo 14 - Denunce

Articolo 15 - Accertamento e controllo

Articolo 16 - Riscossione

Articolo 17 - Rimborsi

Articolo 18 - Sanzioni

Articolo 19 - Contenzioso

Articolo 20 - Obblighi degli Uffici comunali

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Disposizioni transitorie

Articolo 22 - Abrogazioni

Articolo 23 - Norme di rinvio

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Articolo 1

Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita dal Comune di SANGUINETTO la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal seguente Regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 2, 3° comma, numero 3) del D.P.R. 10.09.1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Articolo 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è obbligatoriamente svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi ove il servizio risulta attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il perimetro del servizio, l'estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana di cui all'art. 59 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 30% fuori del perimetro servito.
4. La predetta riduzione della tassa al 30% è estesa a tutti gli esercizi commerciali, artigianali ed immobili in genere, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

5. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
6. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
7. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa ordinaria. L'utente dovrà al fine di ottenere la riduzione della tassa presentare formale e motivata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio all'Ufficio Ecologia – Area Tecnica – del Comune.
8. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
9. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente Autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, da presentare all'Ufficio Tributi, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Articolo 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola

rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Nel caso sorgessero dei problemi in ordine alla determinazione delle superfici interessate alla produzione di rifiuti solidi speciali, tossici o nocivi (ad esempio per uso promiscuo delle aree in aziende di modeste dimensioni o per particolari attività), ai fini della determinazione della superficie non tassabile, per le seguenti categorie produttive, si applicano, alle intere superfici dei locali e delle aree nelle quali l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

officine meccaniche e laboratori di riparazione:	riduzione del 50%;
studi dentistici o laboratori di analisi:	riduzione del 25%;
lavanderia e laboratori di servizi:	riduzione del 50%;
tipografie artigiane e laboratori di produzione:	riduzione del 50%;
magazzini e depositi commerciali:	riduzione del 25%;
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di Leggi, Regolamenti, Ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di Accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Articolo 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti.
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono punti comuni in via esclusiva.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.Lgs. 507/1993, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, del precitato D.Lgs., la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Articolo 5

Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio, secondo le modalità di cui al 2° comma dell'art. 17 del presente Regolamento.
6. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 9, terzo e quarto comma e articolo 10 del presente Regolamento, esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
7. Per i locali adibiti ad abitazione e loro pertinenze, le variazioni intervenute durante il corso dell'anno nell'ambito del Comune non danno diritto a recuperi o rimborsi di tassa ed esplicano i loro effetti dall'anno solare successivo.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA

Articolo 6

Parametri

1. DEFINIZIONI

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili in locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, ovvero trattandosi di Comune avente popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani ed al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

2. DETERMINAZIONI

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa, di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:
 - a. Categoria: modo in cui i locali e le aree sono classificati.
 - b. Coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti: ad ogni categoria viene attribuito un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, secondo il rapporto tra le diverse categorie di utenza.
 - c. Superficie reale: è la superficie soggetta a tassazione.
 - d. Superficie virtuale: è il prodotto della superficie reale per il coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
 - e. N° occupanti: si fa riferimento ai componenti del nucleo familiare alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione.
2. Agli effetti dell'applicazione della tassa, vengono determinate le categorie ed i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. I coefficienti sono calcolati, con apposito provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 65 D.Lgs. 507/93, secondo il rapporto tra le diverse categorie di utenza.

Fatte salve le agevolazioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, la tariffa unitaria, espressa in £./mq., viene fissata dall'Amministrazione Comunale.
3. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - a. Rideterminazione annuale delle tariffe base unitarie sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa, nonché dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

- b. Ridefinizione periodica con frequenza almeno quadriennale dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Articolo 7

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi, interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e

di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
 - le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali non abitativi ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
 - le superfici dei balconi e terrazzi, esclusi quelli di pertinenza di fabbricati di civile abitazione.

Articolo 8

Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
 - i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a mt. 1,50 o interclusi o in abbandono;
 - i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
 - gli alloggi non allacciati ai servizi a rete o non arredati ovvero le superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde.

Articolo 9

Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
3. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
5. Non sono tassabili le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni (es. corti).
6. Sono tassabili per intero le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di una attività produttiva (es. non sono tassabili, in quanto non utilizzati e non accessori all'attività produttiva le aree verdi e i parcheggi).
7. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Articolo 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a. (... comma abrogato con C.C. 64 del 29.12.1999 ...);
 - b. del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c. del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d. del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b., risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e. (... comma abrogato con C.C. 64 del 29.12.1999 ...).
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Articolo 11

Agevolazioni

1. RIDUZIONI

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a. per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino con documentazione rilasciata dagli organi competenti di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento alla superficie interessata calcolata con abbattimento del 25%;
- b. per le attività produttive, commerciali o di servizi, per le quali gli utenti con documentazione rilasciata dagli organi competenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento alla superficie interessata calcolata con abbattimento del 25%.

2. ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dall'art. 8 del presente Regolamento:

- a. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto, i sagrati e i cortili delle chiese;
 - b. i locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta, con le relative aree;
 - c. i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - d. le abitazioni e relative pertinenze occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico o con reddito proveniente esclusivamente da pensione minima. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall'eventuale abitazione di proprietà.
3. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste alle lettere a. e b. del punto 1. le domande, debitamente documentate, come sopra specificato, devono essere vagliate dal competente Ufficio Ecologia per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Per le esenzioni previste alla lettera d. del punto 2. le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente Ufficio Assistenza, che accerta l'esistenza dei requisiti e determina il diritto all'esenzione. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

4. Le predette agevolazioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 de D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 12

Classificazione dei locali ed aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree, secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie di utenza, tenuto conto dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti in rapporto al costo di smaltimento:

<u>CAT.</u>	<u>DESCRIZIONE CATEGORIE SOGGETTE A TASSAZIONE</u>
-------------	--

A1	Abitazioni con 1 occupante
A2	Abitazioni con 2 occupanti
A3	Abitazioni con 3 occupanti
A4	Abitazioni con 4 occupanti
A5	Abitazioni con 5 o più occupanti
A6	Garage e cantine di abitazioni
B1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
B2	Campeggi, distributori carburanti
B3	Stabilimenti balneari, palestre, cinema
B4	Esposizioni, autosaloni
B5	Alberghi con ristorante
B6	Alberghi senza ristorante
B7	Case di cura e riposo
B8	Uffici, agenzie, studi professionali
B9	Banche ed Istituti di credito
B10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli
B10/a	Mostre e magazzini di deposito, commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari
B11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
B12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
B13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
B14	Attività industriali con capannoni di produzione
B15	Attività artigianali di produzione beni specifici
B16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
B17	Bar, caffè, pasticceria
B18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
B19	Plurilicenze alimentari e/o miste
B20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

- B21 Discoteche, night club
 - B22 Banchi all'aperto di tipo alimentare
 - B23 Banchi all'aperto di tipo non alimentare
2. Le attività non indicate nelle categorie di cui sopra saranno equiparate alla tipologia di attività più simile.

Articolo 13

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi seguenti:
 - a. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - d. occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e. occupazioni per operazioni di carico e scarico e per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazione politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Articolo 14

Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Articolo 15

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di

mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana, o i dipendenti dell'Ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad Uffici pubblici o ad Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Articolo 16

Riscossione

1. A partire dall'anno d'imposta 2005, in assenza di atto deliberativo del Consiglio Comunale di affidamento al Concessionario del servizio di riscossione della tassa rifiuti, gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli o elenchi dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono riscossi direttamente dal Comune, mediante formazione di appositi elenchi nominativi, sottoscritti dal Funzionario Responsabile del tributo. In caso, invece, di affidamento al Concessionario di cui al D.Lgs. 112/1999, gli importi dovuti sono iscritti in ruoli nominativi formati secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993. Rimane salva, in ogni caso, la facoltà per il Comune di effettuare la sola riscossione coattiva tramite Concessionario, con la procedura di cui al D.Lgs. 46/1999.
2. In caso di riscossione diretta, l'esazione della tassa viene effettuata mediante l'invio ai contribuenti di apposite "bollette" o "avvisi di pagamento" annuali, il cui pagamento potrà essere effettuato direttamente su c/c postale intestato al "Comune di Sanguinetto – Servizio di Tesoreria – Tassa rifiuti", oppure mediante versamento diretto alla Tesoreria del Comune ovvero tramite sistema bancario. In ogni caso, il soggetto che effettua la riscossione delle somme avrà cura di trasmettere all'Ufficio impositore copia della apposita ricevuta di versamento, contenente tutti gli estremi del soggetto obbligato e della tassa versata, al fine di consentire i relativi controlli contabili ed impositivi.
3. La tassa verrà posta in riscossione ordinariamente in due rate di pari importo, aumentabili a quattro sulla base di provvedimento della Giunta Comunale. Il contribuente che intende adempiere in unica soluzione avrà come termine ultimo di pagamento quello dell'ultima rata. Non sono posti in riscossione gli importi annuali inferiori a 10,00 Euro.
4. Su istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati. Nel

caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi in ragione del tasso legale.

Articolo 17

Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassate, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Per notifica del ruolo di cui all'art. 75, comma 2, del Decreto si intende la notifica della cartella di pagamento o in mancanza dell'avviso di mora di cui rispettivamente agli articoli 25 e 46 del D.P.R. 602/1973.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Articolo 18

Sanzioni

1. Per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e per l'omessa, incompleta o infedele esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993, così come sostituito dall'art. 12 comma 4 lett. d) del D.Lgs. 473/1997 e successive modificazioni.

Articolo 19

Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data il contenzioso è regolato dall'art. 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988, n. 43 e dall'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 638.

Articolo 20

Obblighi degli Uffici comunali

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento, una volta entrato in vigore, sono applicabili, secondo il disposto dell'art. 79 del D.Lgs.n. 507/1993, a cui sono state apportate successive variazioni ed integrazioni; per ultime quelle indicate nell'art. 20 del D.L. 7 novembre 1994, n. 619.
2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 14, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994 per l'anno 1994, ed entro il 20 gennaio 1995 per l'anno 1995.
3. Le denunce integrative o modificative anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, sono presentate entro il 30 settembre 1995 e hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste a decorrere dall'anno 1996.
4. (... comma abrogato con C.C. 64 del 29.12.1999 ...).
5. (... comma abrogato con C.C. 64 del 29.12.1999 ...).

Articolo 22

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 23

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento delle entrate e del Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 61 in data 22.12.1994, esecutiva a sensi di legge, e pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 28.12.1994 al 13.01.1995, senza opposizioni e ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 18.01.1995 al 03.02.1995 e successivamente modificato:

- con deliberazione C.C. n. 83 in data 05.12.1996, esecutiva a sensi di legge, e pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 20.12.1996 al 07.01.1997, senza opposizioni e ripubblicato dal 10.01.1997 al 27.01.1997, senza opposizioni;
- con deliberazione C.C. n. 64 in data 29.12.1999, esecutiva a sensi di legge, e pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 03.01.2000 al 18.01.2000, senza opposizioni e ripubblicato dal 04.02.2000 al 21.02.2000, senza opposizioni;
- con deliberazione C.C. n. 70 in data 22.12.2004, esecutiva a sensi di legge, e pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 27.12.2004 al 11.01.2005, senza opposizioni e ripubblicato dal 12.01.2005 al 27.01.2005, senza opposizioni.
- con deliberazione C.C. n. 58 in data 19.12.2005, esecutiva a sensi di legge, e pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 21.12.2005 al 07.01.2006, senza opposizioni e ripubblicato dal 09.01.2006 al 25.01.2006, senza opposizioni.

Sanguinetto, lì 27.01.2006

Il Responsabile del Settore
F.to dr. Nicola Tomezzoli

